

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEFANAZZI, UBALDO PAGANO, DI SANZO, LACARRA, GRAZIANO, ROGGIANI, LAUS, ANDREA ROSSI, GNASSI, FORATTINI, ZINGARETTI, SIMIANI, BERRUTO, FERRARI, CURTI, GIRELLI, TONI RICCIARDI, D'ALFONSO, MARINO

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e contributive

Presentata il 30 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di segnare una tappa importante nel percorso di maturazione del sistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative italiane. A partire dal 2012, con l'approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante, alla sezione IX « Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative », sono state gettate le fondamenta normative su cui si basano le *start-up* e gli incubatori certificati. Scopo della norma è stato quello di incentivare l'imprenditorialità e l'occupazione giovanile, favorendo la crescita sostenibile e lo sviluppo tecnologico in coe-

renza con gli orientamenti provenienti dalle istituzioni europee e dalle esperienze degli altri Paesi economicamente avanzati. A questa innovazione normativa ha fatto seguito la creazione delle PMI innovative, attraverso l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Le predette norme e le successive modificazioni e integrazioni sono state giudicate dai principali osservatori come i sistemi più vantaggiosi in Europa. Tuttavia, il sistema italiano deve ancora compiere dei passi importanti per avvicinarsi ai modelli degli Stati membri dell'Unione europea più virtuosi. La presente proposta di legge si compone di 9 articoli e intende innovare pro-

fondamente la disciplina vigente, introducendo nuovi strumenti, agevolativi e non solo, per favorire la crescita e il consolidamento delle *start-up* e delle PMI innovative italiane.

L'articolo 1 istituisce l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilendo che l'85 per cento della somma investita in *start-up* e PMI innovative non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. Di tali investimenti possono beneficiare direttamente le *start-up* e le PMI innovative oppure i Fondi per il *venture capital* (FVC) o quelli promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, ed essi possono essere effettuati direttamente o per il tramite di soggetti terzi che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative. Al fine di garantire continuità, l'articolo 6 specifica che l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la revoca del beneficio.

L'articolo 3 introduce nuove agevolazioni fiscali per favorire gli investimenti in *start-up* e PMI innovative. In particolare, si dispone che non concorrano alla formazione del reddito imponibile:

le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni, al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative;

nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite nel territorio nazionale;

nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già applicate presso l'impresa acquisita.

L'articolo 4 introduce disposizioni volte a favorire gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari, stabilendo in particolare che:

tali enti possano destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani e in società di investimento, con la possibilità di dedurre fiscalmente il 30 per cento del totale degli investimenti;

non concorrano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* a PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative;

si applichi l'iperammortamento del 150 per cento delle perdite relative agli investimenti degli stessi soggetti.

L'articolo 5 prevede una deduzione fino all'85 per cento del valore dell'investimento effettuato in FVC o in *start-up* e PMI innovative tramite iniziative di *corporate venture capital*, uno strumento ancora poco utilizzato in Italia, che prevede il coinvolgimento diretto delle aziende, solitamente di media o grande dimensione, in operazioni di *venture capital*. L'articolo 5 stabi-

lisce inoltre che, per determinate categorie di contribuenti ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi a investimenti in beni, materiali o immateriali, di *start-up* e PMI innovative, in beni immateriali acquisiti da *start-up* e da PMI innovative in progetti di innovazione, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento.

L'articolo 6 interviene su uno degli elementi critici del tessuto imprenditoriale italiano, che riguarda anche il sistema delle *start-up* e delle PMI innovative, vale a dire l'eccessiva frammentazione. La prima norma riconosce a fini fiscali un valore massimo complessivo di 10 milioni di euro al valore di avviamento e a quello dei beni strumentali materiali e immateriali, a determinati soggetti passivi derivanti da operazioni di aggregazione aziendale coinvolgenti *start-up* o PMI innovative. Una norma analoga è prevista per i valori maggiori nell'ambito di operazioni di conferimento di *start-up* o PMI innovative tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Da questi benefici sono escluse le operazioni tra soggetti legati

da rapporti di partecipazione o controllo indiretto ed è prevista la decadenza dal beneficio per le società aggregate che effettuino, entro un dato periodo, determinate operazioni straordinarie oppure la cessione dei beni rivalutati.

L'articolo 7 prevede misure per l'incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile nell'ambito di *start-up* e PMI innovative, di FVC e di fondi di incubatori certificati italiani o investitori *Business Angel*. A tal fine, viene garantito l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori subordinati di età inferiore a quarantacinque anni, che in precedenza non godevano di contratti di lavoro a tempo indeterminato, assunti a tempo indeterminato, fino a 8.060 euro annui. Dal beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL ed è prevista l'incumulabilità con altri esoneri o agevolazioni vigenti.

L'articolo 8 prevede un'esenzione contributiva per gli imprenditori soci di *start-up* innovative.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo dell'innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'Albo nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, in Fondi per il *venture capital* (FVC) o in fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei

soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

Art. 3.

(Agevolazioni per gli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative, a condizione che il possesso si sia protratto ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite nel territorio nazionale nel periodo d'imposta

in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già applicate presso l'impresa acquisita.

Art. 4.

(Agevolazioni per gli investimenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e dei fondi di previdenza complementare)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel*, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte ai fini fiscali nella misura del 30 per cento del totale.

3. Per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, a condizione che il possesso si sia protratto ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'investimento in fondi per il venture capital o in iniziative di corporate venture capital per lo sviluppo di start-up e PMI innovative)

1. Le imprese che investono in FVC o in iniziative di *corporate venture capital* per lo sviluppo di *start-up* e PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento, ripartendolo in parti eguali nel periodo d'imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei quattro periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finan-

ziaria, il costo di acquisizione relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

Art. 6.

(Agevolazioni per l'aggregazione aziendale)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 del presente articolo che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Sulle imposte di cui al primo periodo non sono dovuti sanzioni e interessi.

Art. 7.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di FVC nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma 1, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostacoli al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato nonché ai soggetti che detengono partecipazioni nell'impresa al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni o esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8.

(Esonero contributivo per i soci lavoratori)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative », con la dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, destinato al finanziamento dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per i primi tre anni di attività, dai soci lavoratori di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200.000 euro ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



19PDL0031430